

INTERPELLI AGOSTO 2023

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 424 del 31/08/2023

Applicazione del regime agevolativo recato dal disposto di cui agli articoli 2, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001 e 84, comma 2, della legge 289 del 2002 in relazione ad un atto di retrocessione di immobili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione

Si chiedono chiarimenti (la società Istante, SPV, è una società veicolo attraverso cui un Comune ha realizzato una operazione di cartolarizzazione) circa il trattamento fiscale delle varie fasi della cartolarizzazione immobiliare. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'Accordo programmatico (i.e. Accordo quadro fra il Comune e la SPV) e gli Atti di retrocessione dei singoli immobili possono essere ricompresi tra gli atti stipulati fra gli enti e le società di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto n. 351/2001, inerenti le cessioni degli immobili in questione. Ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale e per ogni altra imposta indiretta trova applicazione la disciplina fiscale agevolativa prevista dal comma 6 dell'art. 2 citato.

Prassi correlata: *Risoluzione n. 215/E del 20 dicembre 2001 (cfr. paragrafo 3, rubricato Regime fiscale applicabile ai contratti posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione). Gli atti di trasferimento degli immobili da parte del Comune alla SPV sono assoggettati al regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 351 del 2001 (i.e. sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse operazioni di cartolarizzazione, nonché le formalità ad essi connesse).*

Risposta n. 423 del 30/08/2023

Definizione agevolata delle liti pendenti – Atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative – Articolo 1, comma 186, legge 29 dicembre 2022, n. 197

L'interpello fornisce chiarimenti in relazione all'art. 1, comma 186, della Legge di Bilancio 2023, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti. Il versamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria (cfr. anche Cass., Ordinanza 2 aprile 2020, n. 7661, e la Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1518, nella quale è precisato che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro). Per quanto concerne la possibilità di "rigenerare" il credito IVA, il contribuente potrà riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in modo che la validità del credito oggetto di riversamento sia rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo di imposta relativo alla presente dichiarazione.

Prassi correlata: *Circolari nn. 2/E/2023 e n. 6/E/2019.*

Risposta n. 422 del 30/08/2023

Definizione agevolata delle liti pendenti – Atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative – Articolo 1, comma 186, legge 29 dicembre 2022, n. 197

Si veda il commento all'Interpello n. 423 del 30/08/2023

Risposta n. 420 del 25/08/2023

Redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione ad un FIA – Additional Amount – Articolo 44, comma 1, lettera g), Tuir e articolo 10–ter, comma 2, legge 23 marzo 1983, n. 77

L'interpello (i.e. l'Istante è la stabile organizzazione in Italia di un istituto bancario di diritto tedesco che, nell'ambito dei prodotti finanziari offerti alla clientela italiana, distribuisce il fondo alternativo di investimento di private equity, FIA) fornisce alcuni chiarimenti in relazione al c.d. "Additional Amount" riconosciuto ai Limited Partners Preesistenti in connessione all'impiego di capitale da questi effettuato nel FIA anteriormente ai Limited Partners Aggiuntivi. Dal punto di vista fiscale, tale Additional Amount rappresenta per gli LPs Preesistenti un provento riconducibile ai redditi di capitale, il cui trattamento fiscale è equiparabile ad un provento distribuito agli LPs Preesistenti in costanza di partecipazione al FIA. La ritenuta alla fonte del 26% sugli Additional Amount corrisposti agli LPs Preesistenti, fiscalmente residenti in Italia, sarà operata dall'Istante, in quanto stabile organizzazione distributrice del FIA ed intermediario che interviene nel pagamento di tali redditi.

Prassi correlata: Circolari 4 giugno 2013, n. 19/E e 10 luglio 2014, n. 21/E, nelle quali sono forniti chiarimenti in ordine alla determinazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione agli OICR.

Risposta n. 418 del 16/08/2023

Applicazione della Convenzione tra Italia e Germania nei confronti di una partnership tedesca fiscalmente trasparente, in relazione alla plusvalenza da cessione di una partecipazione in società italiana

Nel caso di specie, la società Alfa è una holding di diritto tedesco (Kommanditgesellschaft, trasparente ai fini fiscali), la cui compagine sociale è costituita dalla società Beta, limited partner, e della società Gamma, general partner. Alfa, che detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Delta, società fiscalmente residente in Italia, intende trasferire la partecipazione in quest'ultima società ad una società di nuova costituzione, fiscalmente residente in Germania, appartenente al medesimo gruppo. L'interpello, dopo aver richiamato il Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania e il Partnership Report OCSE, precisa che l'art. 13, paragrafo 4, della Convenzione si applica nei confronti di Alfa, e che la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione totalitaria in Delta è soggetta a imposizione esclusiva in Germania.

Prassi correlata: Risoluzioni n. 17/E del 2006 e n. 167/E del 2008; Interpelli nn. 156/2020, 258/2021, 17/2022, 19/2022 e 24/2022; Circolare n. 2/E/2021. Cfr. anche il Partnership Report OCSE, dove si precisa che i Trattati contro le doppie imposizioni di norma non si applicano alle partnership; alcune Convenzioni (come, ad esempio, quella Italia-Germania) prevedono clausole specifiche subordinate alla circostanza che il reddito dell'ente trasparente sia tassato in capo ai soci della partnership nello Stato dove ha sede il medesimo ente.

Risposta n. 417 del 4/08/2023

Trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione – Articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

L'interpello - con riferimento al caso di una Società che intende offrire un servizio di esposizione al pubblico delle opere artistiche di propria realizzazione (i.e. le opere esposte al pubblico sono di proprietà della Società) - precisa che affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione IVA non è sufficiente che la Società esponga in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza di scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale. Viene citata la Risoluzione n. 85/E/2004 nella quale sono richiamati gli elementi necessari per applicare l'esenzione, ossia i) l'esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi, ii) lo scopo dell'esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.) e iii) l'esposizione deve essere caratterizzata dall'assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Prassi correlata: Risoluzione 15 giugno 2004, n. 85/E (i.e. le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all'art. 74-quater del Decreto IVA, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi, cfr. Tabella C allegata al Decreto IVA, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche "Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali).

Risposta n. 416 del 4/08/2023

Videogiochi on-line: servizi di "potenziamento avatar" e "coaching" – trattamento ai fini IVA

Sono forniti chiarimenti in relazione al trattamento ai fini IVA di una ampia gamma di servizi che una Società, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, intende offrire ai giocatori di videogiochi online della categoria MMORPG ("Massive Multiplayer Online Role Playing Game"). Tra i servizi offerti rientra anche quello di "coaching", inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell'attività di formazione di un giocatore professionista. Trattandosi di un servizio reso in modo interattivo, è escluso che lo stesso possa qualificarsi come servizio "elettronico", con la conseguenza che tale servizio ricade fra le attività di insegnamento, interattive e non automatizzate, disciplinate all'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA. Per quanto concerne la corretta certificazione dei servizi resi (i.e. obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi) sono richiamati i chiarimenti forniti nell'interpello n. 324 del 9 settembre 2020 (cfr. anche l'interpello n. 582 del 7 dicembre 2022).

Risposta n. 413 del 3/08/2023

IVA – Operazioni (cessione di fabbricati quali beni ammortizzabili) escluse dalla formazione del prorata di detrazione. Articoli 19, comma 5 e 19bis, comma 2

A giudizio dell'Agenzia delle Entrate (il caso di specie concerne una Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di un Comune che, tra l'altro, si occupa della realizzazione di programmi di intervento di edilizia pubblica di recupero, riqualificazione, nuova costruzione e relative infrastrutture) non concorrono alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che il soggetto Istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, ossia diversi da quelli "merce" e da quelli "patrimoniali".

Giurisprudenza unionale correlata: Sentenza Nordania Finans (i.e. la nozione di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un'attività economica usuale. Infatti, per l'interessato l'acquisto e successivamente la vendita di tali beni richiedono l'utilizzo corrente dei beni e dei servizi ad uso misto. Poiché questa vendita rientra nelle attività usuali e soggette ad imposta del soggetto passivo, il relativo fatturato deve essere preso in considerazione del calcolo del prorata di detrazione affinché questo rifletta nel migliore dei modi la parte di utilizzo, per queste attività, dei beni e dei servizi destinati ad uso misto, salvo disconoscere l'obiettivo di neutralità del sistema comune dell'IVA). Cfr. anche Interpello n. 165/2020 e la

Risposta n. 412 del 2/08/2023

IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di pasti. Numero 80) della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 – Articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2020, n. 178

Il caso di specie concerne una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che ha stipulato con una ONLUS (che si occupa di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) un contratto con il quale si impegna a preparare dei pasti, a confezionare gli stessi e ad eseguire il lavaggio dei relativi contenitori. A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che tale contratto non ha per oggetto la somministrazione di pasti all’interno della mensa aziendale della ONLUS, ma la preparazione e confezionamento dei pasti che la stessa distribuisce in minima parte anche al proprio personale, non trova applicazione l’aliquota IVA ridotta del 4%.

Prassi correlata: Interpello n. 581/2020, Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019. Cfr., anche la Risoluzione 28 marzo 2001, n. 35/E (i.e. l’aliquota IVA ridotta si applica a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente in appositi locali; il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale "mensa aziendale". Cfr. numero 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA).

Risposta n. 410 del 1/08/2023

Tassazione da applicare, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui è disposto il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più ditte proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio) – articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili in favore di un unico beneficiario sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti ed autonomi, "indipendentemente dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ditta proprietaria". (i.e. la ditta catastale è costituita dalla/e persona/ e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto). Inoltre, per i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali soggetti ad imposta proporzionale di registro, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di 50 Euro ciascuna.

Prassi correlata: Circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, nella quale viene precisato che si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio, di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un diverso acquirente; in tale ipotesi, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione. Cfr. anche Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E.

Risposta n. 409 del 1/08/2023

Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Dal momento che l'Istante si qualifica quale FIA istituito in Lussemburgo, il cui Gestore fiscalmente residente in Lussemburgo è ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, ai dividendi dallo stesso percepiti e provenienti dalla società residente in Italia direttamente partecipata si applica il regime di esenzione da ritenuta, come previsto dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. L'eventuale cessione di tale partecipazione qualificata non genera plusvalenze imponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 633, della Legge di Bilancio 2021. Per quanto concerne gli aspetti documentali (ad esempio, l'autocertificazione attestante l'istituzione del Fondo e la residenza del Gestore) si rimanda a quanto precisato nell'Interpello del 25 ottobre 2019, n. 430.

Prassi correlata: *Interpello n. 430/2019, in materia di fondi immobiliari; Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E (in tema di Direttiva AIFM). Cfr., anche l'Interpello n. 327/2021 nel quale è precisato che i FIA istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione di cui agli artt. 27, comma 3, e art. 1, comma 633, della Legge di Bilancio 2021, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia.*